



**COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**  
**“IUC”**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2014

## INDICE

### DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Oggetto	articolo 1
- Presupposto dell'imposta	articolo 2
- Dichiarazioni	articolo 3
- Funzionario Responsabile del tributo	articolo 4
- Poteri istruttori, accertamento e sanzioni	articolo 5
- Norme di rinvio	articolo 6
- Entrata in vigore	articolo 7

### DISCIPLINA DELL'IMU

- Ambito di applicazione	articolo 8
- Definizione di fabbricato	articolo 9
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	articolo 10
- Unità immobiliare concesse in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	articolo 11
- Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico	articolo 12
- Area fabbricabile	articolo 13
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 14
- Definizione di terreno agricolo	articolo 15
- Versamenti	articolo 16
- Dichiarazioni	articolo 17
- Interessi	articolo 18
- Accertamento e liquidazione dell'imposta	articolo 19
- Riscossione coattiva	articolo 20
- Rimborsi	articolo 21
- Contenzioso	articolo 22
- Compensi incentivanti al personale addetto ai servizi tributi	articolo 23

### DISCIPLINA DELLA TASI

- Oggetto	articolo 24
- Presupposto impositivo	articolo 25
- Soggetti passivi	articolo 26
- Base imponibile	articolo 27
- Aliquote	articolo 28
- Detrazioni	articolo 29
- Dichiarazione	articolo 30
- Versamenti	articolo 31
- Rimborsi e compensazioni	articolo 32
- Attività di controllo e sanzioni	articolo 33
- Dilazioni di pagamento di avvisi di accertamento	articolo 34
- Riscossione coattiva	articolo 35

### DISCIPLINA DELLA TARI

- Oggetto	articolo 36
-----------	-------------

## **Articolo 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147.

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **Articolo 3 DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

## **Articolo 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 5 POTERI ISTRUTTORI, ACCERTAMENTO E SANZIONI**

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 o, in mancanza, da altra idonea

documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

## **Articolo 6 NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamenti vigenti applicabili.

## **Articolo 7 ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

# **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

## **Articolo 8 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, commi 707 e 708, della Legge 27.12.2013, n. 147.

3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Fabbricato è quell'unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quell'unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione

principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

### Articolo 10

#### UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22.12.2011 n. 214.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di € 200,00.=** le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e precisamente:

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

6. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e pertanto:

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, **l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.***

7. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la**

**detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662, e precisamente:

- ***l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;***
- ***l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale (iscritti AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata.***

#### **Articolo 11**

#### **UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO**

**1.** Il Comune con la deliberazione di determinazione delle aliquote potrà stabilire un'aliquota agevolata per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che vi risiedano anagraficamente.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti (comodato d'uso, residenza anagrafica del comodatario del soggetto passivo dell'imposta) non darà luogo alla fruizione del beneficio.

Inoltre, per beneficiare della presente agevolazione, il soggetto passivo interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito, oppure copia del contratto di comodato o scrittura privata registrata.

**2.** Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

#### **Articolo 12**

#### **RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

**1.** La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**2.** L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 05.08.1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

### **Articolo 13 AREA FABBRICABILE**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.

2. Il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992. In tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente.

5. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

### **Articolo 14 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504. La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.

In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi

elementi desumibili dai suddetti atti.

**2.** La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

**3.** Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**4.** Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

- a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
- b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

## **Articolo 15**

### **DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

**1.** Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

**2.** I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4, comma 3, lettera h) del presente regolamento.

## **Articolo 16**

### **VERSAMENTI**

**1.** Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011 l'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

**2.** Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

**3.** L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00.=. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole

rate di acconto e di saldo.

### **Articolo 17 DICHIARAZIONI**

1. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

### **Articolo 18 INTERESSI**

1. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse così come determinato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

### **Articolo 19 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.

3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

4. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo, sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.

5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.=.

### **Articolo 20 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art. 1, Legge n. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29.09.1973 n. 602 e del 28.01.1988 n. 43 (**ruolo**);
- b) sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

**2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b)** il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del testo unico di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 13.04.1999, n. 112, e successive modificazioni.

**3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a)** ai sensi del comma 163, art. 1, Legge n. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**4.** La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

## **Articolo 21 RIMBORSI**

**1.** Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**2.** Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

**3.** Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 5,00.

## **Articolo 22 CONTENZIOSO**

**1.** Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

**2.** L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'art. 9, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23.

## **Articolo 23 COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TRIBUTI**

**1.** Se ed in quanto previsto dalla legge, una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria, è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi

2. Se ed in quanto previsto dalla legge, una percentuale del gettito conseguente all'attività di accertamento dell'imposta, viene destinata alla corresponsione di compensi incentivanti a favore del personale addetto all'Ufficio Tributi.

3. La percentuale dei fondi di cui ai commi precedenti verrà stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

## **DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **Articolo 24 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili di cui alla Legge 27.12.2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Articolo 25 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

### **Articolo 26 SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'art. 25. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

## **Articolo 27**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

## **Articolo 28**

### **ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura è diretta la TASI.

2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.

## **Articolo 29**

### **DETRAZIONI**

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 731, della Legge n. 147 del 27.12.2013.

2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.

## **Articolo 30**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

## **Articolo 31**

### **VERSAMENTI**

1. I versamenti devono essere eseguiti mediante utilizzo del modello F24 o apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

2. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

3. Il versamento dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 5,00.

## **Articolo 32**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso di interesse legale.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

4. Non si procede al rimborso di somme uguali o inferiori ad € 5,00.

## **Articolo 33**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 2013 e nella Legge n. 296 del 2006.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali ed all'art. 5 del presente regolamento.

4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## **Articolo 34**

### **DILAZIONI DI PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

5. E' consentita in ogni momento l'estinzione totale dell'intero debito comprensiva degli interessi sino a quel momento maturati.

**Articolo 35**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

**DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI**  
**(TARI)**

**Articolo 36**  
**OGGETTO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27.12.2013, n. 147, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.